

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1710

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUASTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2002

—————

Istituzione in Parma di una sezione distaccata
della Corte d’appello di Bologna

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il distretto della Corte d'appello con sede a Bologna si estende sull'intero territorio della Regione emiliano-romagnola, vasta 22.123 chilometri quadrati, con una popolazione di 3.947.000 abitanti e comprendente i circondari di nove tribunali: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini.

Questa proposta di istituzione a Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna è la risposta ad una esigenza molto sentita sia in città che in Regione.

Si tratta di una proposta che va inquadrata nella logica e nell'obiettivo che ci poniamo nel migliorare la giustizia in Italia anche in termini di qualità e di riduzione dei tempi.

Una sede distaccata a Parma godrebbe di una posizione geografica ottimale per raccogliere un importante distretto, mentre l'ipertrofica sede di Bologna trarrebbe benefici in termini organizzativi e, quindi, nella riduzione dei tempi per l'assolvimento delle pratiche giudiziarie.

Dal dato statistico che si è ricavato dalla recente comunicazione della Presidenza della Corte d'appello di Bologna si desume quanto segue.

1. Il tribunale di Parma ha alimentato il contenzioso ordinario civile della Corte di Bologna con 112 cause su 886. Trattasi del 12,64 per cento, che è la percentuale più alta di tutta la Regione, escluso, ovviamente, il tribunale di Bologna. Aggiungendo gli appelli provenienti da Piacenza (28) e da Reggio Emilia (45), che su Parma farebbero riferimento, la percentuale si porta al 24,87 per cento con conseguente possibilità di pari riduzione della mole di lavoro che grava sulla ipertrofica Corte d'appello di Bologna.

2. Drammatica è la situazione della sezione lavoro, vale a dire quel contenzioso che, secondo le intenzioni del legislatore, doveva essere caratterizzato da una definizione particolarmente rapida, ora, invece, misurabile a lustri. Ai fascicoli di sofferenza Parma contribuisce con il 22 per cento, che diviene del 42 per cento se si aggiungono le impugnazioni provenienti da Piacenza e da Reggio Emilia.

3. Il settore penale con il 20,5 per cento per Parma, Piacenza e Reggio Emilia è in linea, sia pure in termini lievemente migliorati, con i dati esposti al punto 1.

Concludendo, l'arretrato della Corte bolognese - fatto notorio - è enorme e la sua gestione è ostacolata anche dall'elefantiasi dell'organismo giudiziario.

L'istituzione di una nuova sezione della Corte d'appello - a parte, effetto non trascurabile, la riduzione dei costi che l'utente deve subire - corrisponde quindi ad una esigenza obiettiva ed indifferibile.

La sezione della Corte d'appello di Parma sicuramente godrebbe di una posizione geografica ottimale per il distretto ed il suo lavoro potrebbe essere, sul piano operativo, meglio organizzato.

Per la Corte d'appello di Bologna, per converso, si potrà verificare un'inversione di tendenza sotto tutti gli aspetti e, in particolare, sotto l'aspetto dell'organizzazione e, quindi, dei tempi che certamente costituiscono base imprescindibile per una giustizia «giusta».

Parma è sede di importanti istituzioni di cultura giuridica: la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma che, fra le altre iniziative, collabora alle attività dispensate dal «Collegio europeo di Parma», il quale, a sua volta, si prefigge lo scopo

della preparazione di quei laureati che intendano perfezionarsi nelle discipline comunitarie; collabora alle attività svolte per il perfezionamento nelle discipline giuslavoristiche; partecipa a corsi di dottorato di ricerca; prosegue nell'attuazione dei numerosi accordi di cooperazione stretti con università straniere.

Un ulteriore elemento di cui occorre tener conto consiste nella mancanza di qualsiasi onere per la finanza pubblica conseguente alla istituzione della sezione, in considerazione, non solo della espressa previsione di cui all'articolo 2 del disegno di legge, ma della imminente inaugurazione dell'ampliamento del palazzo di giustizia ricavato nell'adiacente palazzo di Via Ponte Caprazucca, acquistato e ristrutturato con finanziamento assegnato dal Ministero della giustizia, che, insieme ai palazzi già utilizzati dal tribunale, costituisce un comparto omogeneo e unitario che a Parma è definito come «Cittadella della giustizia»

Va poi evidenziato che, ai sensi dell'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con la sezione distaccata della Corte d'appello si avrebbe anche l'istituzione del tribunale per i minorenni con la stessa competenza territoriale: anche per esso (attualmente con sede a Bologna) è sentita l'esigenza di

un decentramento, poiché assai numerosi sono i procedimenti trattati che provengono dalla provincia di Parma.

In conclusione, si tratta di un disegno di legge che viene incontro ad una aspirazione assai sentita dalle popolazioni e dagli operatori interessati e, al tempo stesso, persegue il superiore obiettivo di una più spedita e funzionale amministrazione della giustizia.

Passando all'esame dei singoli articoli del presente disegno di legge, con l'articolo 1 si istituisce a Parma la sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna e si determina l'ambito territoriale della sua giurisdizione.

L'articolo 2 prevede che il Ministro della giustizia venga autorizzato a determinare con proprio decreto l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione, rimanendo nell'ambito dell'attuale dotazione dei ruoli del Ministero stesso. Parimenti, i necessari oneri finanziari dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

L'articolo 3 autorizza il Ministro della giustizia a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di ripartizione di tutto il contenzioso giudiziario all'atto dell'entrata in funzione della sezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Parma una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna, con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia. Gli oneri correnti connessi alla prima attivazione della sezione distaccata sono comunque contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello di Bologna e al tribunale per i mi-

norenni di Bologna e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte d'appello di Bologna con sede in Parma e del tribunale per i minorenni di Parma, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, fissata ai sensi dell'articolo 3.

